

Camera Penale Friulana



Camera Penale Friulana
di Udine



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

mozione n. 2

presentata il

27/09/25 ore 12,5

In data 22.09.2025 si è riunita l'assemblea ordinaria della Camera Penale Friulana, che ha delegato il proprio Presidente ad intervenire in sede congressuale per illustrare il presente documento:

MOZIONE SULL'URGENZA DI UNA RIFORMA NORMATIVA CHE ASSICURI L'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA NEI CASI DI MOTIVAZIONE ULTERIORMENTE DIFFERITA E DI TARDIVA CONOSCENZA DELL'AVVENUTO DEPOSITO FUORI TERMINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE DEFINISCA IL GIUDIZIO INTERNO

XX CONGRESSO ORDINARIO UCPI, CATANIA 26/28 SETTEMBRE 2025

LA GIUSTIZIA CHE SARA'

IL GIUDICE E LE PARTI: RUOLI, FUNZIONI, CULTURE

PREMESSO

- che l'art. 111 della Costituzione impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati e che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge e la novella del 1999 ha introdotto al secondo capoverso la garanzia concreta circa i modi e i tempi di esercizio del diritto d'azione;
- che la redazione della motivazione della sentenza penale costituisce momento essenziale e costitutivo dell'attività giurisdizionale, poiché attraverso di essa il giudice espone

l'itinerario logico che ha condotto alla decisione, rendendo possibile il controllo costituzionale e convenzionale sulla legittimità dell'esercizio del potere giudiziario;

- che l'art.24 I comma della Costituzione non si limita ad affermare l'inscindibilità tra situazioni sostanziali e possibilità di agire in giudizio, ma impone di garantire che alle singole situazioni e diritti tutelandi corrispondano forma di tutela adeguate ed efficaci, cioè tali da assicurare soddisfazione agli interessi dei quali dette situazioni sono espressione;

- che la Corte costituzionale ha più volte stabilito che i limiti temporali al diritto di azione non si devono tradurre in una preclusione o in un impedimento ad un'effettiva tutela (Corte Cost.372/1998) e che il contraddittorio, "quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo", consiste nella "necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento" (Corte costituzionale 96 del 2024, resa in relazione all'art. 171 -bis cod. proc. civ., ma con l'affermazione di principi di carattere generale connessi al sistema processuale, alla luce dell'art. 24 e dell'art.3, secondo comma, Cost.);

- che la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte sottolineato che l'imputato ha diritto a disporre di "adeguato tempo e mezzi per preparare la propria difesa" (art. 6 § 3 lett. b e art.13 CEDU) e che la parità delle armi implica equilibrio tra il tempo concesso al giudice per motivare e quello a disposizione della difesa per impugnare;

- che il termine di quattro mesi previsto dall'art. 35 § 1 CEDU per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Umani decorre dalla conoscenza o conoscibilità della decisione definitiva dell'ultimo grado di giudizio interno,

CONSIDERATO

- che l'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. non prevede alcuna estensione del termine per impugnare nei casi in cui il deposito della motivazione venga ulteriormente differito oltre i termini ordinari ai sensi dell'art. 154, co. 4 bis delle Norme di Attuazione del c.p.p.;

- che ciò determina un'asimmetria irragionevole: da un lato, il giudice può avvalersi di una proroga anche di 180 giorni, dall'altro, l'imputato è tenuto a redigere l'impugnazione

in soli 45 giorni dal deposito, senza tener conto delle difficoltà legate alla distanza temporale tra dispositivo e motivazione;

- che, inoltre, nell'attuale ordinamento processuale penale, non è previsto alcun obbligo di comunicazione o notifica alle parti del deposito della sentenza della Corte di Cassazione quando il deposito avvenga oltre il termine ordinario dei 30 giorni dalla pronuncia di cui all'art. 617, co. 2 c.p.p.;
- che tale carenza normativa può determinare che le parti, pur diligenti, non vengano a conoscenza del deposito della sentenza in tempo utile, con la conseguenza che decorra silenziosamente il termine quadrimestrale previsto per proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, termine che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, decorre dal momento in cui il ricorrente ha o avrebbe dovuto avere conoscenza del provvedimento definitivo interno;
- che la giurisprudenza della Corte EDU ha già ritenuto inammissibili numerosi ricorsi per mancato rispetto del termine, anche in assenza di colpa del ricorrente, valorizzando l'assenza di richiesta di copia della sentenza o di monitoraggio continuo da parte della difesa, ponendo così in carico al singolo un onere sproporzionato e incompatibile con la parità delle armi,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ritenuto che la certezza del diritto, l'equilibrio tra poteri e l'effettività delle garanzie difensive nel processo penale impongano un adeguamento normativo immediato, atto a colmare gravi lacune che oggi mettono a rischio il diritto all'impugnazione e l'accesso alla giustizia sovranazionale e, considerato, altresì che la mancata previsione dell'estensione del termine per impugnare nei casi di motivazione differita e l'assenza di una notifica formale del deposito delle sentenze della Corte di Cassazione costituiscono violazioni sistemiche

DA' MANDATO

alla Giunta UCPI, per quanto di competenza, affinché:

1. solleciti una riforma dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. affinché sia proporzionalmente esteso il termine per impugnare nei casi in cui, ai sensi dell'art. 154, co. 4-bis disp. att. c.p.p., sia stata concessa proroga straordinaria per il deposito della motivazione,
2. solleciti una riforma dell'art. 617, co. 2 c.p.p. affinché, nei casi in cui il deposito della motivazione della sentenza che definisce il giudizio interno non avvenga nel termine di 30 giorni dalla sua pronuncia, sia previsto, in parallelo col disposto dell'art. 548, co. 2 c.p.p., che l'avviso di deposito sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato alle parti private ai fini della decorrenza del termine quadrimestrale per proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, e, comunque, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Catania, li 26 settembre 2025

Per la Camera Penale Friulana

Il Presidente Avv. Rino Battocletti

Aderiscono alla mozione:

per la Camera Penale di TRIESTE

per la Camera Penale di PORDENONE

per la Camera Penale di PORDENONE

per la Camera Penale di C.P.L.O.

per la Camera Penale delle Romagna

per la Camera Penale di Prato

per la Camera Penale Venezia

per la Camera Penale Venezia

per la Camera Penale di Catanzaro

f5a

1. solleciti una riforma dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. affinché sia proporzionalmente esteso il termine per impugnare nei casi in cui, ai sensi dell'art. 154, co. 4-bis disp. att. c.p.p., sia stata concessa proroga straordinaria per il deposito della motivazione,
2. solleciti una riforma dell'art. 617, co. 2 c.p.p. affinché, nei casi in cui il deposito della motivazione della sentenza che definisce il giudizio interno non avvenga nel termine di 30 giorni dalla sua pronuncia, sia previsto, in parallelo col disposto dell'art. 548, co. 2 c.p.p., che l'avviso di deposito sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato alle parti private ai fini della decorrenza del termine quadrimestrale per proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, e, comunque, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Catania, li 26 settembre 2025

Per la Camera Penale Friulana

Il Presidente Avv. Rino Battocletti

Aderiscono alla mozione:

per la Camera Penale di Trieste

per la Camera Penale di Firenze

per la Camera Penale di BARI

per la Camera Penale di CAPRI

per la Camera Penale di TRENTO

Il Pres. Roberto Bagnoli

19

1

11 SAVONA

2

2

11 RIMINI

PER LA CAMERA PENALE PADOVA

PER LA CAMERA PENALE DI PESCARA

PER LA CAMERA PENALE DI MILANO

PER LA CAMERA PENALE DI BOLOGNA

1. solleciti una riforma dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. affinché sia proporzionalmente esteso il termine per impugnare nei casi in cui, ai sensi dell'art. 154, co. 4-bis disp. att. c.p.p., sia stata concessa proroga straordinaria per il deposito della motivazione,
2. solleciti una riforma dell'art. 617, co. 2 c.p.p. affinché, nei casi in cui il deposito della motivazione della sentenza che definisce il giudizio interno non avvenga nel termine di 30 giorni dalla sua pronuncia, sia previsto, in parallelo col disposto dell'art. 548, co. 2 c.p.p., che l'avviso di deposito sia comunicato al Pubblico Ministero e notificato alle parti private ai fini della decorrenza del termine quadrimestrale per proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, e, comunque, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Catania, li 26 settembre 2025

Per la Camera Penale Friulana

Il Presidente Avv. Rino Battocletti

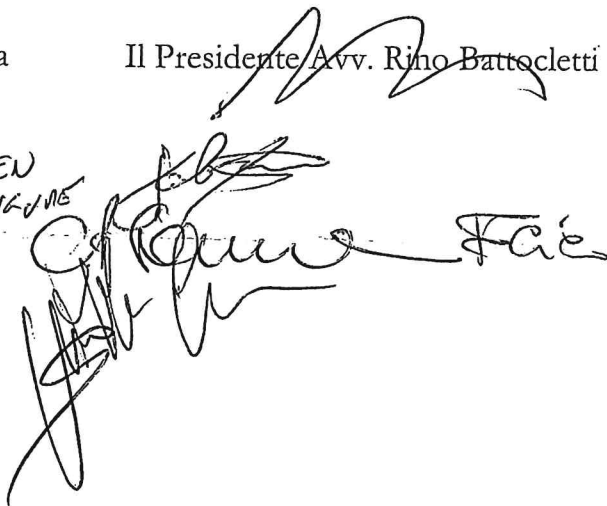
Aderiscono alla mozione:

per la Camera Penale di CIM. PEN

per la Camera Penale di REG. LIGURIE

per la Camera Penale di LO CRV

per la Camera Penale di LO CRV

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there is a signature for the President, Avv. Rino Battocletti. Below it, there are multiple signatures of the members of the Camera Penale Friulana who are endorsing the motion. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.